



Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ASSISTITE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE - ABROGAZIONE ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI APPROVATO CON IL VERBALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 188 DEL 14.09.1993.

L'anno **duemiladue**, addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati i Consiglieri comunali. Sono presenti i Consiglieri:

N°	Cognome Nome	Pres.	N°	Cognome Nome	Pres.
1	LONARDI Mario	Si	12	ROSSIN Monica	Si
2	BONETTI Mosè Dino	Si	13	MAROGNA Cesare	Si
3	PELLEGRINO Giancarlo	Si	14	ZUSI Egidio	Si
4	VERONESI Franco	Si	15	BIONDANI Giuseppe	No
5	FRIGO Gerardo	Si	16	NORDERA Angelino	Si
6	ZUMERLE Maurizio	No	17	OTTOLINI Roberto	No
7	GRISI Luciano	Si	18	MARANI Pietro	Si
8	ALDEGHERI Valeriano	Si	19	GALVANI Giovanni	Si
9	SPIAZZI Sergio	Si	20	LUCCHESI Paolo	Si
10	CALOI Attilio	Si	21	DE SANTI Franco Giacomo	Si
11	TOFFALINI Umberto	Si			

totale presenti n.	18
totale assenti n.	3

Presiede il Sig. Mario LONARDI nella sua qualità di Sindaco

Assiste alla seduta il Sig. Dr. Lauretta Zanini Segretario del Comune.

E' presente in qualità di Assessore esterno l'Arch. Antonio Ferrarese

(Im.p. Im.p.)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ASSISTITE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE - ABROGAZIONE ART. 13 DEL RHEGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI APPROVATO CON IL VERBALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 188 DEL 14.09.1993.

Sindaco: legge la proposta di deliberazione;

De Santi: "Mi può ripetere il passaggio, perchè non l'ho capito, cioè viene tolta la sovvenzione ai privati? Come funziona?";

Sindaco: "No, viene approvato un nuovo regolamento e quindi vengono, abrogate sostanzialmente le deliberazioni precedenti che sono in contrasto con il regolamento, quindi questo regolamento di fatto sostituisce precedenti deliberazioni che avevano normato in qualche modo la stessa materia. Quindi questo regolamento di fatto sostituisce questi atti";

De Santi: "Ed è migliorativo";

Sindaco: "Sì, specialmente è coerente con le indicazioni di legge che riguardano l'introduzione dell'Ise nelle prestazioni sociali anche dei comuni";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende svolgere interventi e prestazioni di servizi in campo sociale al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione;

Precisato che i compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica sono attribuiti ai Comuni in virtù dell'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 ;

Preso atto che tali servizi non sono destinati alla generalità dei soggetti o comunque sono collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Visto i Decreti Legislativi n. 109 del 31/03/1998 e n. 130 del 03/05/2000, che definiscono i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Vista la legge-quadro 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che stabilisce che per interventi, attuati dai servizi del Comune, che presuppongano accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, si debba far riferimento a regolamenti;

Visto in particolare l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/200, il quale stabilisce le competenze in materia di Regolamento;

Ritenuto di dover regolamentare le condizioni di natura economica e lo stato di bisogno assistenziale a fronte dei quali erogare prestazioni di carattere sociale per le persone assistite presso strutture residenziali protette;

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE ASSISTITE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE

Premessa.

L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento ed il mantenimento in struttura residenziale protetta, provvedendo all'erogazione di un intervento economico integrativo, a favore dei cittadini residenti che non siano in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 433 e seguenti del Codice Civile.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente e del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449", dal D.P.C.M. 221/99 e dai successivi Decreti Ministeriali 21 luglio 1999, n. 305, e 29 luglio 1999, nonché dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e dal D.P.C.M. 242/2001.

In deroga a quanto prescritto dai Decreti sopra citati l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario includere nella valutazione del reddito alcune voci di entrata ricorrente che, pur avendo natura risarcitoria, coprono servizi alla persona erogati dalla struttura residenziale di cui al presente regolamento.

Articolo 1.

Criteria di accesso

L'intervento economico integrativo alla copertura della retta di ospitalità giornaliera viene erogato dall'Amministrazione Comunale ai cittadini residenti, che necessitano di accoglienza in strutture residenziali protette, che versino in situazione di disagio e/o che non siano in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto parziale o totale di altre persone. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato dall'Unità Operativa Distrettuale dell'ULSS competente mediante la scheda per la valutazione multidimensionale. Tale intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati, non consentano la copertura integrale della retta giornaliera di ospitalità fissata dalla struttura residenziale protetta.

Articolo 2.

Determinazione dell'intervento economico integrativo

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Amministrazione Comunale, è determinata in base alla differenza tra il valore della retta alberghiera applicata agli ospiti della Casa di riposo e la capacità dell'utente e dei congiunti obbligati di provvedere alla sua copertura integrale. La capacità di provvedere al concorso del pagamento della retta alberghiera da parte del nucleo ristretto e dei nuclei collegati corrisponde alla somma di quanto calcolato annualmente dall'Amministrazione Comunale in base all'indicatore della loro situazione economica, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento. Qualora l'utente ed il nucleo ristretto non risulti in grado di garantire la copertura integrale della retta alberghiera, verranno coinvolti nel calcolo tutti i nuclei collegati solo per la parte residua della stessa. Ai sensi dell'articolo 437 del C.C. un eventuale donatario concorrerà in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta alberghiera. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio eventuali donazioni effettuate. Sono escluse le donazioni al coniuge.

Articolo 3.

Dichiarazioni per l'intervento economico

La domanda per godere un intervento economico va presentata al Servizio Assistenza del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 e successivi del DPR 445/2000, così come previsto dall'art. 4 del D.Legisl. 109/98 modificato con il D.Legisl. 130/00 e nel rispetto della L. 675/96 sulla privacy.

Al fine di facilitare la procedura, il Servizio fornisce agli interessati il modello prestampato di raccolta dati utili per la determinazione della tariffa individuale, che sarà comunicata agli utenti unitamente alla procedura di valutazione e calcolo.

Nell'ambito dell'esame delle domande da parte del Servizio, al cittadino possono essere richieste informazioni aggiuntive e ad integrazione della domanda stessa.

Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare in questione, definito dagli articoli successivi del presente regolamento.

Articolo 4.

Definizione dei nuclei familiari da considerare

Nel rispetto della normativa del Codice Civile e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 109/98 modificato con D.Lgs. 130/00, si procede alla definizione del nucleo familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati.

- Il **nucleo familiare ristretto** è composto dall'utente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui l'utente sia celibe o nubile, e da tutti coloro che risultano a loro carico ai fini IRPEF;
- I **nuclei familiari collegati**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono quei nuclei di cui fanno parte i figli, i nipoti, gli eventuali generi e nuore, i fratelli e tutti coloro che risultano a carico loro ai fini IRPEF.

Sia il nucleo ristretto che i nuclei collegati saranno valutati separatamente, anche se conviventi. Nel nucleo ristretto, l'utente stesso e gli altri componenti saranno valutati in modo differenziato, al fine di soddisfare le necessità dell'utente nella struttura protetta e di garantire per gli eventuali altri componenti la continuità della conduzione di vita.

Articolo 5.

La valutazione del reddito

Gli elementi di reddito sia per il nucleo ristretto che per i nuclei collegati sono identiche.

L'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) si ottiene sommando per tutti i membri del nucleo di cui al precedente Articolo 4:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo Articolo 6.
- e) Assegni di accompagnamento e assegni di cura erogati a favore del utente della struttura residenziale di cui al presente regolamento, in deroga a quanto prescritto dal d. legisl. N.109/98 così come modificato dal d. legisl. N.130/00.

Eventuali somme arretrate percepite dall'utente saranno ripartite per l'anno di competenza.

Pertanto il contributo sostenuto dall'Amministrazione Comunale, relativo ad anni precedenti, verrà ricalcolato secondo l'effettivo reddito percepito e le eventuali differenze a credito dovranno essere versate alla stessa Amministrazione Comunale.

Per il nucleo ristretto a cui fanno parte altri componenti e per i nuclei collegati si detrae dalla somma dei valori di cui alle lettere a), b), c) e d)

- il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57 pari a L. 10.000.000, qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

Nessuna detrazione per un canone di locazione è ammessa per il nucleo ristretto consistente dal solo utente.

Articolo 6.

La valutazione del patrimonio.

Il patrimoni dell'utente, degli altri componenti il nucleo ristretto e dei nuclei collegati vengono valutati in modo differenziato. Il principio della sussidiarietà obbliga in primo luogo l'utente a provvedere alla copertura della spesa per se stesso. Di conseguenza deve - in relazione alla sua età - rispondere con l'intero valore dei suoi patrimoni. Gli altri componenti il nucleo ristretto e il nucleo collegato saranno valutati a scalare.

Gli elementi patrimoniali da prendere in considerazione sono:

- 1) **Patrimonio immobiliare:** il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Per il nucleo ristretto con componenti oltre l'utente e per i nuclei collegati residenti in abitazione di proprietà si detrae, fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645,69 pari a L. 100.000.000, ovvero entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima. Per il nucleo ristretto consistente dal solo utente si detrae entro il limite di Euro 51645,69 pari a L. 100.000.000, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'Articolo 5 ad eccezione del caso di un nucleo ristretto del solo utente, per il quale non spetta tale detrazione.

In caso di nuda proprietà i valori patrimoniali vanno suddivisi fra usufrutto e nuda proprietà secondo i valori indicati dall'Art. 8 Tabella 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

- 2) **Patrimonio mobiliare;** il valore del patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, è determinato da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'Articolo 3;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'utente stesso viene valutato separatamente dal patrimonio degli eventuali altri componenti il nucleo ristretto.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale dell'utente (ISPu) si ottiene sommando il patrimonio immobiliare con il patrimonio mobiliare. All'utente viene comunque garantita, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 5164,57 pari a £ 10.000.000 oltre ad una quota annua di cui all'art. 9 Tabella 3 per le piccole spese da sostenere nella struttura residenziale.

Per gli altri componenti del nucleo ristretto si detrae dalla somma del loro patrimonio mobiliare, determinata come sopra, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15493,71 pari a L. 30.000.000.

Per i nuclei collegati, si detrae dalla somma dei valori del loro patrimonio mobiliare, determinato come sopra, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo, pari a Euro 15493,71 ovvero L. 30.000.000.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale del nucleo ristretto con altri componenti (ISPr) e dei nuclei collegati di cui all'Articolo 4 (ISPC) si ottengono sommando il patrimonio immobiliare del punto 1. con la parte del patrimonio mobiliare decurtata dalla franchigia indicata.

Articolo 7.

La scala di equivalenza

Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo, come definito nel precedente Articolo 4, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal DL. 109/98 e dal successivo regolamento (D.P.C.M. 221/99), riportata nella Tabella 1.

Tabella 1

numero dei componenti (oltre l'utente) il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0,5 per ogni componente (tranne l'utente) con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%.

+ 0,2 per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono ambedue attività di lavoro o di impresa.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99.

Articolo 8.*Indicatori della Situazione Economica*

L'Indicatore della Situazione Economica (ISER Residenziale) per il nucleo ristretto, in cui sono presenti altri componenti oltre all'utente, si ottiene sommando il valore ISR del reddito dell'intero nucleo ristretto (Articolo 5) con il 20 per cento del valore ISP del patrimonio relativo ai soli altri componenti (Articolo 6) e aggiungendo una quota dell'indicatore ISPu, riferito al solo patrimonio dell'utente, in riferimento all'età dell'utente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di intervento economico, secondo le quote desunte dal DPR 26 aprile 1986 n. 131 riportata nella Tabella 2.

Tabella 2

Età dell'utente (in anni)	Quota ISPu
da 0 a 20	5%
da 21 a 30	10%
da 31 a 40	15%
da 41 a 45	20%
da 46 a 50	25%
da 51 a 53	30%
da 54 a 56	35%
da 57 a 60	40%
da 61 a 63	45%
da 64 a 66	50%
da 67 a 69	55%
da 70 a 72	60%
da 73 a 75	65%
da 76 a 78	70%
da 79 a 82	75%
da 83 a 86	80%
da 87 a 92	85%
da 93 a 99	90%
oltre 99	95%

Ad esempio se il nucleo ristretto è composto da due coniugi in condivisione di beni con 100 milioni di patrimonio e l'utente ha 70 anni la quota ISP è la seguente:

Tabella 3

Soggetto	Quota patrimonio	Patrimonio	%	Quota ISP
Utente	50%	Euro 25822,84 (Lire 50.000.000)	60%	Euro 15493,71 Lire 30.000.000
Altri componenti	50%	Euro 25822,84 (Lire 50.000.000)	20%	Euro 5164,57 Lire 10.000.000

L'Indicatore della Situazione Economica per i nuclei collegati (ISEc Residenziale) si ottiene sommando il valore ISR del reddito (Articolo 5) con il 20 per cento del valore ISP del patrimonio (Articolo 6).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Residenziale), diventa poi il risultato della divisione tra questi ISE Residenziali e il parametro PSE (Articolo 7) della scala di equivalenza riferito al numero dei componenti del nucleo in questione ed eventuali maggiorazioni; per il nucleo ristretto vengono

considerati solo i componenti oltre l'utente o, nel caso dell'utente da solo, il valore uno (senza maggiorazioni).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE Residenziale) permette di confrontare direttamente i nuclei familiari di composizioni diverse, e quindi di determinare i limiti per l'intervento economico comunale.

Articolo 9.

Limiti per l'intervento economico comunale

Il principio dell'intervento economico comunale è di garantire che sotto un limite inferiore di un ISEE Residenziale familiare, il nucleo in considerazione non deve partecipare alla copertura della retta di cui all'Articolo 1.

I valori ISEE Residenziali eccedenti questi limiti inferiori, invece, servono per il calcolo della partecipazione alla copertura della retta. Le quote che determinano, quanto dell'eccedenza viene preso in considerazione, sono maggiori per il nucleo ristretto del solo utente e in proporzione ridotte per il nucleo collegato.

I limiti inferiori garantiti per l'intervento economico comunale e le quote dell'eccedenza sono riportati nella Tabella 4:

Tabella 4

	Limiti garantiti: ISEEinf	Quote di eccedenza: Qe
Valore ISEE (Articolo 8) Per il solo utente	Non concorrono alla determinazione dell'ISEE la tredicesima mensilità, la somma lasciata a disposizione dell'ospite per le spese personali (Euro 930 Lire 1.800.731) e le ritenute fiscali versate corrispondenti al reddito dell'anno preso in esame	100%
Valore ISEE (Articolo 8) Per il nucleo ristretto con altri componenti	Euro 6197,48 Lire 12.000.000	80%
Valore ISEE (Articolo 8) Per il nucleo collegato*	Euro 8779,77 Lire 17.000.000	40%

*Il nucleo familiare che convive con l'utente viene considerato nucleo collegato ai sensi del Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130.

Per valori ISEE Residenziali minori del limite inferiore garantito, il nucleo non deve partecipare alla copertura della retta. Qualora l'ISEE Residenza familiare superi il limite inferiore, si calcola la sua capacità di partecipazione alla copertura della retta con la formula:

$$\text{capacità contributiva} = (\text{ISEE Residenza} - \text{ISEEinf Residenza}) * Q_e * \text{PSE}.$$

Qualora la capacità contributiva sia uguale o superi l'importo dell'intera retta della struttura residenziale in questione, si ritiene che la famiglia è in grado di partecipare pagando l'intera retta. I valori superiori, a partire dai quali è dovuta l'intera retta, dipende quindi anche dalla retta stessa. La formula per il calcolo di questo valore superiore è:

$$\text{ISEsup Residenza} = \text{retta}/Q_e + \text{ISEEinf Residenza} * \text{PSE}.$$

Articolo 10.

Procedura di determinazione della partecipazione complessiva per tutti i nuclei

Al momento della richiesta dell'intervento economico comunale, l'utente o chi per esso deve elencare tutti gli obbligati agli alimenti secondo l'articolo 433 e seguenti del Codice Civile. Se dopo la dichiarazione di redditi e patrimoni del nucleo ristretto non è ancora garantita la copertura intera della retta, saranno chiamati gli altri nuclei collegati nell'ordine della lista del Codice Civile.

Se dopo la valutazione all'interno di un determinato livello non è ancora raggiunta la copertura, si procede al livello successivo. L'amministrazione comunale può interrompere questa procedura e assumersi la quota rimanente della retta.

Nel caso di donazioni e in aderenza ai principi contenuti nell'art. 437 del Codice civile, il calcolo della capacità di copertura per l'utente ed i nuclei ristretto e collegati è effettuato per la parte residua dopo aver considerato l'importo delle donazioni stesse. A tal fine, l'utente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni effettuate. Sono in ogni caso escluse le donazioni in favore del coniuge. L'importo di tali donazioni concorre in prima istanza per la definizione della partecipazione dei donatari.

Articolo 11.

Deroghe

Se al momento della domanda la situazione reddituale o patrimoniale risulta significativamente diversa (almeno del 33%) da quella richiesta in base al presente regolamento, a causa di eventi straordinari occorsi nel frattempo, l'amministrazione comunale può rivalutare la situazione sulla scorta dei dati oggettivi prodotti dal richiedente, mediante modifica della dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 130/2000 riferita ai dati del trimestre precedente la richiesta estrapolato ad una situazione annuale. La richiesta di deroga deve essere integrata dalla documentazione supplementare che il responsabile del servizio riterrà opportuno in sede di valutazione.

Di caso in caso la situazione sarà esaminata e valutata di concerto dal responsabile del settore, dal responsabile del servizio. Il giudizio espresso sarà recepito con determinazione del responsabile del servizio. La famiglia con due o più persone assistite presso strutture residenziali protette partecipa alla spesa di mantenimento di uno di detti assistiti, mentre per i restanti casi l'integrazione della retta è a carico del Comune.

I casi storici di persone disabili già da tempo ricoverate presso strutture residenziali sono trattate in deroga al presente regolamento e verranno valutate di concerto fra il responsabile del settore e l'amministrazione comunale.

Articolo 12.

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio Entrate, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 109/98, effettua controlli, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dell'intervento economico integrativo comunale, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. A tal fine, ai sensi del decreto legge n. 103/91, si utilizza la convenzione esistente tra l'Amministrazione Comunale e il Ministero delle Finanze. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere vengono segnalati d'ufficio all'Autorità Giudiziaria. Inoltre l'Amministrazione Comunale procede immediatamente alla rideterminazione dell'entità dell'intervento economico integrativo e al recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma da recuperare e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il recupero delle somme e le sanzioni amministrative sono poste a carico dei membri dei nuclei familiari convenzionali ristretto e/o collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.

Articolo 13.

Disposizioni finali

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano la determinazione delle rette per le strutture residenziali.

5
T
O
E

7
8
9

10
11
12

Ritenuto pertanto adeguare i vigenti criteri per la determinazione delle quote a carico dei congiunti dei ricoverati in case di riposo, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 22.12.1994, individuando nuovi criteri per l'intervento economico integrativo alla copertura della retta a favore di cittadini residenti che necessitano di accoglienza in strutture residenziali protette;

Vista la proposta formulata dal competente Ufficio che, recepisce i principi introdotti dai Decreti Legislativi n. 109 e n. 130, contenuta nell'allegato regolamento, di cui all'allegato A;

Ritenuto pertanto di sostituire le disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 22.12.1994 tenuto conto delle motivazioni suesposte;

Ravvisata altresì la necessità, per quanto testè citato di abrogare l'art. 13 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati approvato con il Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 188 del 14.09.1993;

Visto che nel Bilancio 2002 e Pluriennali 2002/2004 sono stati previsti gli appositi stanziamenti;

Visto il parere favorevole della competente Commissione favorevole in data ;

Dato atto che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma Dott. Carlo Badalini in data 31.01.2002, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile a firma Rag. Lorenzo Todeschini in data 31.01.2002;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'allegato regolamento contenente i criteri per la determinazione alla partecipazione della spesa per l'accoglienza di persone assistite presso strutture residenziali protette;
2. Di stabilire che ad esecutività del presente provvedimento la Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 22.12.1994, avente per oggetto: "Determinazione quote a carico dei congiunti dei ricoverati in case di riposo" cesserà di produrre ogni effetto;
3. Di abrogare l'art. 13 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati approvato con il Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 188 del 14.09.1993;
4. Di stabilire che l'allegato regolamento entrerà in vigore dalla data del 1 marzo 2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Mario LONARDI

Il Segretario
f.to Dr. Laretta Zanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

- La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° COMMA dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Li 15/02/2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

N° 12 reg. Pubbl. - Certifico io Responsabile di Segreteria, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 15/02/2002 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEGRETERIA | <input type="checkbox"/> ECONOMATO | <input type="checkbox"/> MANUT.-PROGETT. | <input type="checkbox"/> SPORT E CULTURA |
| <input type="checkbox"/> CONTRATTI | <input type="checkbox"/> COMMERCIO | <input type="checkbox"/> URBANISTICA | <input checked="" type="checkbox"/> ASSISTENZA |
| <input type="checkbox"/> LEGALE | <input type="checkbox"/> DEMOGRAFICI | <input type="checkbox"/> PATRIMONIO | <input type="checkbox"/> ISTRUZIONE |
| <input type="checkbox"/> INFORMATICA | <input type="checkbox"/> ELETTORALE | <input type="checkbox"/> EDILIZIA PRIVATA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> RAGIONERIA | <input type="checkbox"/> PERSONALE | <input type="checkbox"/> POLIZIA MUNIC. | |
| <input type="checkbox"/> TRIBUTI | <input type="checkbox"/> ECOLOGIA | <input type="checkbox"/> BIBLIOTECA | |

Li 15/02/2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li 15/02/2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI
Dr.ssa Maddalena Mantovani

